

## Lavoro - Tutela dei dati personali

### Tutela dei dati personali. I limiti di controllo del datore di lavoro su mail ed internet

Il Garante per la protezione dei dati personali ribadisce che il monitoraggio massivo delle attività in internet dei propri dipendenti, sono in contrasto con il Codice della privacy e con lo Statuto dei lavoratori

Il Garante per la protezione dei dati personali, con [newsletter n. 419 del 15 settembre](#) scorso, ribadisce che il **monitoraggio massivo delle attività in**

**internet** (posta elettronica e navigazione web) dei propri **dipendenti, sono in contrasto con il Codice della privacy e con lo Statuto dei lavoratori.** Il Garante sottolinea che il datore di lavoro deve cercare di privilegiare misure gradualistiche, al fine di rendere assolutamente residuale i controlli più invasivi, legittimati solo in caso di individuazione di specifiche anomalie; è inoltre opportuno fornire agli utilizzatori della rete un'adeguata informativa privacy, che non può limitarsi alla sola comunicazione al personale del



Regolamento relativo al corretto utilizzo degli strumenti elettronici ●

## Attività associativa

### Daikin scrive ai distributori ANGAISA



In occasione del "Sessantennale", Daikin, una delle dieci aziende partner, ha inviato un "saluto" a tutti i distributori associati ANGAISA.

Ripartiamo qui di seguito la comunicazione:

"Gentili Signori, ringrazio ANGAISA per avermi offerto l'opportunità di inviarvi questa lettera in occasione delle celebrazioni dei vostri "primi" 60 anni. L'impegno quotidiano di Daikin è quello di contribuire all'evoluzione delle abitudini degli italiani per ciò che riguarda l'uso efficiente dell'energia. Caratteristiche comuni alla nostra intera gamma di prodotti sono l'efficienza e la sostenibilità. Questo ci consente di offrire ai clienti maggiore comfort, con un costo di esercizio sempre più basso, e al sistema paese di ridurre sia la bolletta energetica che le emissioni di CO2, fornendo un contributo concreto alla mitigazione degli effetti del riscaldamento globale. Quest'ultimo fenomeno sta imponendo al nostro settore l'ennesimo momento di transizione, in questo caso verso refrigeranti a basso GWP (Global Warming Potential). Daikin è orgogliosa di essere stata la prima azienda a muoversi con decisione verso l'R32 ma siamo ancora più orgogliosi di avere dei clienti che hanno compreso i

vantaggi per la società e per le proprie aziende e hanno deciso di seguirci su questa nuova strada. Il contributo che la distribuzione specializzata ha offerto alla promozione e diffusione dei sistemi mono e multi split a R32 è stato decisivo e la gamma Bluevolution Daikin è il nuovo benchmark di mercato. Voi soci ANGAISA, che di questo settore rappresentate l'eccellenza, avete guidato questo processo e di questo vi ringrazio personalmente. Altre grandi trasformazioni sono in corso e ogni giorno si mostrano a voi, che di questa trasformazione non siete spettatori passivi ma protagonisti attivi, con sempre maggiore evidenza. La netta linea di separazione tra condizionamento e riscaldamento è definitivamente scomparsa. Oggi esiste un solo grande mercato HVAC (Heating Ventilation and Air Conditioning) che offre opportunità solo a chi comprende questo cambiamento, lasciando gli altri indietro. Lo scorso Marzo Daikin Italy ha abbandonato il marchio Rotex, sostituendolo con quello Daikin, su tutti i prodotti della gamma riscaldamento. Era tempo, perché la fase d'ingresso in questo settore per noi nuovo, caratterizzato dal trasferimento di tecnologia – l'inverter e le pompe di calore – si era conclusa. Ora entriamo nell'era delle "soluzioni HVAC" che come tali non possono più essere incasellate in una categoria merceologica. Le caldaie rappresentano sempre meno anche il presente delle richieste del mercato e l'andamento delle vendite in questa prima metà del 2016 lo dimostra. Anche la nuova etichettatura energetica indica chiaramente come le pompe di calore siano la soluzione in assoluto più efficiente e in un mercato che chiede efficienza, il successo di

questi prodotti è certo. Il futuro delle vostre aziende dipende dalle scelte che voi farete in questo ambito, a cominciare da oggi. Daikin guarda al futuro così come sono certo fa ciascuno di voi, perché i temi che appassionano ANGAISA sono gli stessi che noi consideriamo importanti. Sono certo che i prossimi 10 anni saranno quelli del compimento di questa trasformazione. Auguri ad ANGAISA per i suoi primi 60 anni e a tutti voi che di questa associazione siete l'essenza".

## Normative

### Ambiente



### CONAI. Diversificazione contributiva per gli imballaggi in plastica

Il CONAI diffonde la Guida sulla Diversificazione contributiva per gli imballaggi in plastica

Il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI), ha diffuso attraverso il proprio sito la Guida sulla Diversificazione contributiva per gli imballaggi in plastica nella pagina specificamente dedicata a questo tema ([www.conai.org-ambientale-contributo-diversificato](http://www.conai.org-ambientale-contributo-diversificato)). Nella guida vengono illustrate le finalità che entreranno in vigore dopo un test di circa 6 mesi che si effettuerà nel corso del 2017, con la diversificazione

contributiva in merito all'applicazione, alla dichiarazione e all'esecuzione del contributo ambientale CONAI. I nuovi valori contributivi, che verranno definiti in maniera graduale, saranno comunicati almeno 6 mesi prima dell'entrata in vigore del nuovo sistema di dichiarazione, per consentire alle aziende di valutare gli effetti sulle procedure gestionali e sui sistemi informativi in uso.

## Credito



### Interessi anatocistici. Attuazione delibera del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio

**Demandato al CICR l'individuazione di modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria**

E' in fase di attuazione, mediante l'invio di specifiche comunicazioni alla clientela da parte delle banche, la delibera del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) dello scorso 3 agosto 2016 in materia di interessi anatocistici. Tale delibera contiene le disposizioni applicative del comma 2 dell'art. 120 del Testo unico bancario (TUB), come ridefinito dall'art.17-bis del decreto legge 18/2016.

Nello specifico, il nuovo art.120 comma 2 del TUB ha demandato al CICR l'individuazione di modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo che:

- nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
- gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido:
  - gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;

- il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo.

Nel dare attuazione alle disposizioni di legge, il CICR ha stabilito:

- che gli interessi sono contabilizzati separatamente dal capitale;
- che per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento gli interessi debitori divengono esigibili dal 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; in ogni caso, prima che gli interessi maturati diventino esigibili, si richiede che al cliente venga assicurato un periodo pari ad almeno trenta giorni da quando egli abbia avuto effettiva conoscenza dell'ammontare degli interessi stessi; in questo modo il cliente ha a disposizione un lasso temporale adeguato per pagare il debito da interessi senza risultare inadempiente;
- che per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento è consentito che il cliente e la banca possano pattuire – al fine di evitare il pagamento della mora o l'avvio di azioni giudiziarie - il pagamento degli interessi con addebito in conto a valere sul fido (con conseguente produzione di interessi su quanto utilizzato per estinguere il debito da interessi). Al riguardo le banche stanno inviando alla clientela specifiche comunicazioni.

## Energia



### Reclami e conciliazione nel settore dell'energia. Nuovo sistema di tutele per le imprese

**Dal 1° gennaio 2017 entrerà in vigore un nuovo sistema di tutele per le imprese viste come utenti finali del servizio energia** E' ciò che si evince dalle Delibere n. 413/2016/R/com e 383/2016/E/com che l'Autorità per l'Energia ha inteso pubblicare e delle quali spieghiamo i punti più qualificanti.

I nuovi meccanismi saranno applicati a tutti i settori sui quali l'Autorità ha competenza (quindi anche al settore idrico), anche se le regole a tutt'oggi sono inerenti ai soli clienti dell'energia elettrica e del gas, siano essi domestici e non, inclusi i "prosumer" (produttori e consumatori allo stesso tempo di energia elettrica).

#### Reclamo (1° Livello)

Il primo livello di tutela sarà basato sul

reclamo scritto sottoposto dal cliente all'impresa fornitrice.

#### Conciliazione (2° Livello)

Se la risposta al reclamo non è ritenuta soddisfacente, o se totalmente assente, le imprese hanno la facoltà di accedere al secondo livello, che viene rappresentato dal Servizio Conciliazione dell'Autorità e dagli altri organismi autorizzati inseriti nell'elenco ADR (Alternative Dispute Resolution). Va ricordato che, sempre dal 1° gennaio 2017, se si vuole ricorrere successivamente al giudice, la conciliazione diventa condizione obbligatoria. Inoltre, l'Autorità ha deciso che, al fine di aumentare la consapevolezza dei clienti sugli strumenti di risoluzione più adatti, tutti i venditori devono informare circa la possibilità di accedere al Servizio Conciliazione e ad altri organismi ad accesso gratuito, alle cui procedure si impegnano a partecipare sia nei contratti sia nelle risposte ai reclami non risolti. Al secondo livello, sono poi attivate le "procedure speciali", un canale di risoluzione delle controversie applicabile a un limitato numero di casi, caratterizzati da un contenuto di informazioni già presenti in banche dati ad accesso diretto da parte dello Sportello per il consumatore. Queste procedure speciali riguarderanno tematiche specifiche come il bonus sociale, i casi di doppia fatturazione a seguito di switching, la mancata erogazione di un indennizzo automatico, i rigetti o le mancate risposte per i reclami presentati in caso di switching back, i casi legati al Cmor (coefficiente di morosità). Per queste procedure speciali, la controversia si potrà estinguere in sede diversa e più specifica rispetto alla conciliazione; le stesse saranno ritenute valide anche per esaurire il tentativo obbligatorio di conciliazione.

#### Risposta dell'Autorità (3° Livello)

Per il terzo livello, che è ancora in via di definizione, è previsto l'intervento dell'Autorità per l'Energia, su istanza di parte, al fine di dirimere determinate controversie che non hanno potuto trovare soluzione in sede conciliativa. Tale intervento non è condizione pregiudiziale per il ricorso al giudice, ma è alternativo ad esso nella valutazione del merito, fermo restando il diritto alla tutela giudiziaria anche dopo di esso.

## Fisco



### IVA. Scissione dei pagamenti (c.d. "split payment"). Limiti all'applicazione. Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 75 del 14 settembre 2016

L'IVA, conseguente ad un accertamento, potrà essere addebitata in via di rivalsa, anche in presenza di soggetti per i quali, ordinariamente, trovano applicazione le

**regole della scissione dei pagamenti, se è già avvenuto il pagamento delle somme dovute, in deroga alle ordinarie disposizioni in materia di "split payment"**

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 75 del 14 settembre 2016, recante: "Interpello ordinario Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - articolo 60, settimo comma, DPR 26 ottobre 1972, n.633 - limiti all'applicazione dell'istituto della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17 ter DPR 26 ottobre 1972, n. 633". Con la risoluzione in esame l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in materia di rivalsa IVA (art. 60, D.P.R. n. 633/1972), in particolare in merito alla compatibilità dell'istituto della rivalsa, in presenza di accertamento a carico del cedente, con l'istituto della scissione dei pagamenti (cosiddetto "split payment"), laddove l'acquirente sia un ente pubblico. L'Agenzia delle Entrate esamina la disciplina della rivalsa IVA, che è stata inserita allo scopo di garantire la conformità delle disposizioni interne ai principi di neutralità e di detrazione, previsti dalla normativa comunitaria in termini di caratteristiche immanenti all'intero sistema dell'IVA. Per questo motivo, tale normativa consente al contribuente, che subisce l'accertamento per un'IVA versata in misura inferiore, di riaddebitare la maggiore imposta così accertata al proprio cessionario/committente a titolo di rivalsa. Altrimenti, per effetto della rettifica operata in sede di accertamento, l'IVA resterebbe a carico del soggetto passivo verificato, in violazione del principio di neutralità dell'imposta. La scissione dei pagamenti ("split payment"), come già chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 1/2015, persegue la finalità di arginare l'evasione da riscossione dell'IVA, nell'ambito delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni, trasferendo il pagamento del debito IVA dal relativo fornitore in capo alle amministrazioni stesse. L'Amministrazione finanziaria è, dunque, legittimata a contestare la maggiore imposta dovuta al fornitore che abbia emesso fattura con errata applicazione dell'IVA. Di conseguenza, l'ipotesi di successivo versamento, da parte di fornitore, in sede di definizione dell'accertamento, serve ad evitare ogni pericolo e rischio di mancato incasso dell'imposta, sotteso allo "split payment". La sopra citata circolare dell'Agenzia delle Entrate, però, aveva preso in considerazione solo l'ipotesi di non ancora avvenuto pagamento relativo all'imposta erroneamente esposta in fattura in misura inferiore. In particolare, aveva ritenuto che se risulta ancora effettuabile la regolarizzazione del pagamento, la P.A. dovrà provvedere al versamento dell'imposta addebitata secondo la disciplina dello "split payment", a seguito della regolarizzazione del fornitore con l'emissione di apposita nota di variazione. Diversamente, se l'imposta è stata già versata dal fornitore, a seguito di attività di accertamento, viene meno il rischio di arginare l'evasione da riscossione dell'IVA posto a giustificazione della disciplina della scissione dei pagamenti. Conseguentemente, in tale ultima

ipotesi deve ritenersi applicabile il principio di neutralità che informa il sistema dell'IVA in forza del quale il legislatore italiano ha introdotto la disciplina sulla rivalsa a condizione di avere effettivamente pagato all'Erario l'imposta accertata, le sanzioni e gli interessi. L'IVA, conseguente ad un accertamento, potrà essere addebitata in via di rivalsa, anche in presenza di soggetti per i quali, ordinariamente, trovano applicazione le regole della scissione dei pagamenti, se è già avvenuto il pagamento delle somme dovute, in deroga alle ordinarie disposizioni in materia di "split payment".

### **Agevolazioni fiscali. Proroga «lunga» per gli ecobonus**

**Aliquote Imu «congelate» anche nel 2017. La conferma del viceministro Morando: allungare la durata degli incentivi a 2-3 anni**

Nei lavori verso la manovra entra anche la possibilità di rendere i bonus edilizi un po' più lunghi, e anche più consistenti quando i lavori per il risparmio energetico e per gli interventi antisismici degli edifici vengono fatti in simultanea: tra le opzioni allo studio del governo c'è poi quella di non limitare i benefici alle detrazioni Irpef, il meccanismo attuale che esclude chi ha i redditi più bassi e quindi non ha imposta da "scontare".

A fare il punto sui lavori in corso ai tavoli tecnici è stato il viceministro dell'Economia Enrico Morando, intervenuto a Piacenza al convegno del coordinamento legali di Confedilizia il 17 settembre scorso. Oggi il panorama dei bonus fiscali per l'edilizia è dominato da tre sconti, tutti in scadenza a dicembre: quello del 50% sulle ristrutturazioni "generiche", quelli del 65% sugli interventi per il risparmio energetico e l'adeguamento antisismico degli edifici. Al posto della solita proroga annuale, in manovra potrebbe arrivare un rilancio più lungo, per esempio a due o tre anni, per consentire secondo Morando di «stabilizzare» gli incentivi senza però renderli «strutturali», perché senza scadenza ovviamente perderebbero di efficacia nell'immediato. Tra le ipotesi, c'è anche quella di superare il 65% se i lavori puntano in contemporanea sia al miglioramento energetico sia all'adeguamento antisismico, anche per spingere i condomini a sfruttare le chance di risparmio prodotte da un cantiere unico per entrambi gli interventi. Tra gli obiettivi c'è quello di estendere l'utilizzo dei bonus nei grandi edifici delle periferie, dove l'alto numero di proprietari e il basso livello dei redditi medi ne hanno finora limitato la diffusione; per allargare l'agevolazione agli «incapienti», cioè a chi ha redditi troppo bassi per entrare nell'orizzonte dell'Irpef, Morando torna sull'ipotesi di «recuperare il vantaggio sul versante degli oneri da riscaldamento». Sul versante fiscale, i proprietari premono anche per un'estensione agli affitti della cedolare secca, la tassa piatta del 21% (o del 10% nei Comuni ad «alta tensione abitativa») oggi limitata ai contratti tra privati. Sul punto, il viceministro apre al confronto avvertendo però che i costi in gioco sono alti. Sempre in fatto di

fisco per il mattone, poi, appare al momento più che probabile una replica del blocco agli aumenti di Imu e Tasi su seconde case e altri immobili da parte dei Comuni, anche se il tema va definito nel capitolo che la legge di bilancio dedicherà alla finanza locale.

Fonte: Il Sole 24 Ore

### **Assegnazione e cessione di beni ai soci. Trasformazione in società semplice e estromissione dei beni dell'imprenditore individuale**

**Istituiti i codici tributo per il versamento dell'imposta sostitutiva dell'assegnazione e cessione di beni ai soci, trasformazione in società semplice e estromissione dei beni dell'imprenditore individuale**

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 73 del 13 settembre 2016, recante: "Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante modello F24, delle imposte sostitutive di cui all'articolo 1, commi da 115 a 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Ridenominazione del codice tributo "1127" e soppressione del codice tributo "1673".

Si ricorda che la legge di stabilità 2016 ha introdotto un regime agevolato per consentire l'assegnazione e la cessione agevolata ai soci di taluni beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, nonché per la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

Tale regime prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura dell'8% ovvero del 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione.

L'imprenditore individuale può procedere all'esclusione dei beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP, nella misura dell'8% della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

Al fine di consentire il versamento delle suddette imposte sostitutive, tramite il modello F24, l'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 73/E del 13 settembre 2016, ha istituito i seguenti codici tributo:

- "1836", denominato "Imposta sostitutiva per l'assegnazione, cessione dei beni ai soci o società trasformate - articolo 1, comma 116, della legge 28 dicembre 2015, n. 208";
- "1837", denominato "Imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci o società trasformate - articolo 1, comma 116, della legge 28 dicembre 2015, n. 208";
- "1127", denominato "Imposta sostitutiva per l'estromissione dei beni immobili strumentali dall'impresa individuale - articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208".

In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo devono essere esposti nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati" con l'indicazione, quale "anno di riferimento", dell'anno d'imposta cui si riferisce il versamento, espresso nel formato "AAAA".

## Lavoro



### Indice ISTAT. Trattamento di fine rapporto

#### Reso noto l'indice nazionale generale per il mese di agosto

L'Istat, ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, comunica che l'indice nazionale generale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, con base 2015=100, è risultato, per il mese di agosto 100,20.

## Notizie varie

### Accordo quadro ANGAISA / SME.UP



Ricordiamo che è ancora operativo l'accordo-quadro ANGAISA e Sme.Up, in funzione del quale tutte le aziende associate potranno avvalersi, a condizioni di particolare favore, degli strumenti e servizi di un leader del settore informatico.

Sme.UP SpA nasce dalla fusione di Smea, Query e Softia dopo una collaborazione ventennale fondata su un obiettivo comune: portare luce nel business del cliente.

Il gruppo Sme.UP è in continua espansione grazie alle acquisizioni di aziende e professionisti ed è fornitore di grandi gruppi italiani protagonisti nel mondo dell'industria, del commercio al dettaglio, della distribuzione e dei servizi.

Sme.UP propone alle aziende italiane un percorso di sviluppo delle tecnologie e dei processi aziendali che non cessa di rinnovarsi.

Le Soluzioni di Sme.UP supportano l'azienda a risolvere dilemmi di business, sulla base delle esigenze del Management condivise con i consulenti Sme.UP, grazie a modelli che portano alla realizzazione di implementazioni complete o per aree di processo.

In particolare, Sme.UP ERP è da oltre venti anni un prodotto di successo utilizzato in Italia e all'estero da decine di migliaia di operatori professionali, grazie a tre caratteristiche fondamentali:

1. La logica applicativa con cui Sme.UP ERP è costruito consente di realizzare

installazioni del software estremamente flessibili, personalizzate e veloci in assenza di programmazione. Questa flessibilità è una caratteristica essenziale del prodotto che consente all'utente stesso di aggiungere o modificare entità ed attributi con facilità e senza pregiudicare l'integrità del sistema.

2. La competenza che Sme.UP ha consolidato nel tempo consente ai suoi clienti di giovare di modelli di gestione dei processi per settori industriali e per funzioni di business che possono rendere più veloce il ritorno sull'investimento dei progetti di installazione dell'ERP.

3. Un altro beneficio della logica applicativa ad oggetti che è alla base dell'architettura tecnologica di Sme.UP ERP è la possibilità di integrare sistemi informativi di terze parti o di integrare all'interno del sistema modelli concettuali che il cliente non intende sostituire. Grazie alla sua elevata integrabilità e alla velocità di implementazione, Sme.UP viene spesso introdotto dai clienti dapprima come sistema dipartimentale in aree specifiche dell'azienda nelle quali è necessario ottenere un incremento veloce delle performance e successivamente integrato a livello enterprise con altre funzioni ed altri sistemi.

Sme.UP ERP per il settore Idrotermosanitario è frutto dell'esperienza maturata negli anni a stretto contatto con importanti clienti del settore, che nel tempo hanno contribuito a rendere la soluzione completa per qualsiasi contesto aziendale, riguardante sia i Distributori che i Produttori.

I flussi dei processi specifici del settore sono tradotti in Sme.UP ERP in logiche di funzionamento realizzate con la tecnica degli Oggetti Applicativi.

Le esigenze soddisfatte grazie alle funzionalità di Sme.UP ERP dedicato al settore idrotermosanitario coprono tutte le necessità tipiche delle aziende che operano in questo mercato:

- utilizzo di Internet per i rapporti col mondo esterno
- gestione dei cicli di approvvigionamento e vendita
- gestione filiali
- autorizzazioni
- collegamenti EDI Web
- analisi statistiche
- AFC

Tutti i dettagli relativi ai contenuti dell'accordo, con i riferimenti operativi necessari per potersi avvalere delle condizioni riservate ai soci, sono contenuti nella scheda disponibile all'interno del portale [www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) (Area Soci / Convenzioni).

Vi invitiamo fin d'ora a contattare la Segreteria ([convenzioni@angaisa.it](mailto:convenzioni@angaisa.it)) per qualsiasi tipo di richiesta, messaggio, segnalazione legata all'accordo ed ai servizi erogati da Sme.UP.



[www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) • Area Soci • Convenzioni

### Accordo - quadro ANGAISA / STRATEGIQS EDIZIONI

**Harvard  
Business  
Review**  
ITALIA

Ricordiamo che è ancora operativo l'accordo-quadro ANGAISA/ Strategiqs Edizioni Srl grazie al quale tutte le aziende associate (Soci Ordinari e Sostenitori) potranno abbonarsi alla rivista HARVARD BUSINESS REVIEW usufruendo di uno sconto del 30% rispetto alle normali condizioni "di listino".

Ricordiamo che HARVARD BUSINESS REVIEW è la rivista di management e business più diffusa al mondo, con 250 mila copie vendute negli Stati Uniti e circa 200 mila ormai diffuse attraverso le edizioni internazionali: dalla Russia alla Cina, dalla Germania alla Polonia, dall'America Latina al Giappone e alla Corea, oltre all'Italia.

Nei 10 numeri pubblicati annualmente, l'edizione italiana della Harvard Business Review presenta i migliori articoli tradotti dalla versione originale e firmati da alcuni fra i più autorevoli e noti esperti di management a livello mondiale, oltre ad analisi e commenti di docenti e manager italiani, case-histories e interviste ai protagonisti della vita economica nazionale.

La convenzione sarà valida fino al **30 giugno 2017**.

Tutti i dettagli relativi ai contenuti dell'accordo, con i riferimenti operativi necessari per potersi avvalere delle condizioni riservate ai soci, sono contenuti nella scheda (che comprende il relativo modulo d'ordine) disponibile sul portale [www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) (Area Soci / Convenzioni).

Vi invitiamo fin d'ora a contattare la Segreteria ([convenzioni@angaisa.it](mailto:convenzioni@angaisa.it)) per qualsiasi tipo di richiesta, messaggio, segnalazione legata all'accordo.



[www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) • Area Soci • Convenzioni

ANGAISA INFORMA sintetizza le informazioni che l'Associazione mette a disposizione dei propri Associati, grazie anche al contributo di



**CONFCOMMERIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

La redazione è stata curata dalla  
Segreteria ANGAISA.

La realizzazione è stata curata  
da Servizi ANGAISA S.r.l.

Via G. Pellizza da Volpedo, 8 - 20149 Milano  
Tel.: 02/48.59.16.11 - Fax: 02/48.59.16.22  
e-mail: [info@angaisa.it](mailto:info@angaisa.it)

Le notizie di ANGAISA  
sono inoltre pubblicate su:  
periodico di proprietà di Servizi ANGAISA S.r.l.

**BLU &  
ROSSO**